



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

---

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “*Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243*”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia del 16 settembre 2016;

**VISTA** la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'articolo 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”;

**VISTO** il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri dicasteri;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

**VISTO** il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante *Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica*, registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;

**VISTO** il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (per brevità *Ministero*);

**VISTO** il D.M. 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del *Ministero* per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

**VISTO** il D.M. 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del *Ministero* per l'anno 2023;

**VISTI** il D.P.R. 20 gennaio 2023 e D.M. 13 febbraio 2023, n. 73, con i quali è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del *Ministero*, ammessi alla registrazione della Corte dei conti, rispettivamente al n. 1509 e al n. 1508 del 3 maggio 2023;

**VISTO** il decreto dipartimentale prot. n. DISS.REGISTRO DECRETI.R. n. 0000188 del 10 maggio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 maggio 2023, al n. 260, con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell'anno 2023 per il DiSS e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. MASE.EC REGISTRO DECRETI.R.0000067 del 6 luglio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 luglio 2023, al n. 377, con il quale è stata adottata la Direttiva di III livello dell'anno 2023 per la Direzione Generale Economia Circolare e sono stati assegnati gli obiettivi alle Divisioni della medesima Direzione;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

**VISTA** la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

**VISTO** l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative

informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, in particolare l'articolo 54, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli articoli 61 e 109, in merito ai componenti del reddito d'impresa;

**VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale»;

**VISTO** l'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» secondo cui *“Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale *«Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 26-ter, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale *«Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto»*, dei quali 10 milioni di euro sono destinati al credito di imposta oggetto del presente decreto;

**VISTA** la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 13 ottobre 2021, n. 415 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 15 dicembre 2021, che, in attuazione del sopra richiamato articolo 26-ter, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 26-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto 13 ottobre 2021, n. 415 nel quale è stabilito che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'intervento istituito all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in relazione alle spese sostenute nel 2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, presentano apposita richiesta al Ministero;

**VISTO** l'articolo 4, comma 4, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415 che prevede che il credito d'imposta è riconosciuto, da parte del Ministero, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto stesso e secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all'esaurimento delle risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro;

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 26 ter commi 2 e 6 del D.L. 34/2019, sono stati stanziati Euro 10.000.000,00 in termini di competenza e cassa dell'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 7087/PG 01 *“Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio” per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle imprese sui prodotti da riciclo e riuso”*;

**CONSIDERATO** che, come riportato nella tabella elaborata dalla Divisione IV della Direzione Generale Economia Circolare, acquisita con protocollo MITE.INGRESSO.0143077 del 16 novembre 2022, nell'arco temporale di apertura dello sportello agevolativo disciplinato dal richiamato articolo 4, comma 1, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, sono pervenute n. 184 domande di accesso al contributo per un importo complessivo di euro 1.321.900,08;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. EC-DEC-110 del 21 novembre 2022 con il quale è stato effettuato l'impegno e il contestuale pagamento di euro 1.321.900,08 a favore della contabilità speciale 1778 “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio”, a valere sul capitolo 7087/PG-01 dello stato di previsione della spesa del MASE, mediante imputazione sui residui di lettera F), EPR 2021;

**TENUTO CONTO** della comunicazione di rinuncia alle agevolazioni trasmessa al Ministero dall'impresa G.B. AGRICOLA S.r.l. in relazione all'istanza trasmessa con ID PRR\_00000307 nell'ambito dello sportello agevolativo disciplinato dal richiamato articolo 4, comma 1, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415;

**VISTA** l'istruttoria prevista ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 415 del 13 ottobre 2021 ed effettuata dalla Divisione IV della DG Economia Circolare (DG EC) con avvalimento del supporto di Invitalia, acquisita dalla Divisione I della DG EC con protocollo MASE.INTERNA.0126562 del 1° agosto 2023, dalla quale risultano valutate 184 istanze ed in particolare:

- l'Allegato B riporta l'elenco delle 143 istanze ammissibili ad agevolazione per un importo complessivo di euro 1.074.602,69;
- l'Allegato C riporta l'elenco delle 41 istanze che non hanno avuto accesso all'agevolazione e la relativa motivazione;

**VISTO** l'articolo 5 comma 3 del D.M. n. 415 del 13 ottobre 2021 nel quale si dispone che il Ministero, preventivamente alla comunicazione ai soggetti richiedenti, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche;

**CONSIDERATO** che la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei 143 soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione è stata effettuata con esito positivo nelle date del 31 luglio e 1° agosto 2023 tramite l'infrastruttura SID (Sistema di Interscambio flussi Dati);

**VISTA** la risoluzione n. 48/E del 31 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si istituisce il codice tributo 7052 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

**RITENUTO** di poter procedere alla concessione del credito d'imposta previsto all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in favore di 143 beneficiari riportati nell'allegato B dell'istruttoria acquisita con protocollo MASE.INTERNA.0126562 del 1° agosto 2023, per una somma complessiva di euro 1.074.602,69 (unmilionesettantaquattromilaseicentodie/69);

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non comporta operazioni da eseguire sullo stato di previsione della spesa del MASE, in quanto, come disposto dal decreto direttoriale EC-DEC-110 del 21 novembre 2022, la somma oggetto della concessione del credito d'imposta è stata trasferita a favore della contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio";

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Concessione agevolazioni)*

1. In attuazione dell'articolo 4 comma 4 del D.M. n. 415 del 13 ottobre 2021 è approvato l'Allegato B della relazione istruttoria acquisita con protocollo interno n. MASE.INTERNA.0126562 del 1° agosto 2023, contenente l'elenco di 143 beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 per un importo complessivo pari ad Euro 1.074.602,69 (unmilionesettantaquattromilaseicentodie/69).

2. Le imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 utilizzano l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto con il presente provvedimento con le modalità disciplinate dall'articolo 5 del D.M. 13 ottobre 2021, n. 415 e sulla base di quanto disposto con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 luglio 2023.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni finali)*

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* – [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it). Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

Il presente decreto è trasmesso al coesistente Ufficio Centrale di Bilancio del MEF per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Allegato B – Elenco 143 beneficiari incentivi  
art. 26-ter D.L. 34/2019  
Allegato C - Elenco istanze non ammissibili

Divisione I/IV